



1D 15603

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

1263/Q

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 248 Atto 1 del 2018

Importo € 1.615,84

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018

Messina 25-7-18 Il Funzionario 18

DECRETO DIRIGENZIALE N. 414 /DA del 28 MAG 2018

Oggetto: Contenzioso Sindoni Giuseppe/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Eliana Bertolami

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 205/17, tra le parti Sindoni Giuseppe/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 461/18 del 15/02/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 1.073,23 oltre interessi per € 90,36, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 386,00 oltre CPA e spese generali per un totale di € 452,25 da distrarsi al patrocinatore avv. Eliana Bertolami, come da conteggio inviato dall'avv. Bertolami e allegato al presente provvedimento, per un totale complessivo di € 1.615,84;

Vista la nota prot. n° 21226 del 22 aprile 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio provvisorio 2018, sino al 31 luglio 2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.615,84 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 461/18 del 15/02/2018 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.163,59, a favore di Sindoni Giuseppe, nato a Messina il 14/05/1961 c.f. SNDGPP61E14F158Q, tramite bonifico sul c/c IBAN IT44I 07601 05138 258066 658068 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento a favore dell'avv. Eliana Bertolami nato a Messina il 22/05/1976 c.f. BRTLNE76E62F158I, della somma di € 452,25 esente IVA e R.A. come da conteggio allegato, tramite bonifico sul c/c IBAN IT09S 03032 16515 010000 000573 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.



Il Dirigente Generale
ing. Leonardo Santoro

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

in persona del Giudice di Pace avv. Francesca Starvaggi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 205/17 R.G. e vertente

tra

Sindoni Giuseppe, nato a Messina il 14.05.1961, C.F. SNDGPP61E14F158Q, elettivamente domiciliata in Messina, via Faustina e Tertullo, n 6, presso lo studio dell'avv. Eliana Bertolami che la rappresenta e difende

Attore

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, c.da Scoppo, PI 01962420830, elettivamente domiciliato in Messina, largo Avignone, is. 83, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Melita, rappresentato e difeso dall'avv. Geltrude Bonura

Convenuto

Oggetto: Azione di risarcimento del danno.

Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11.12.17 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 18.10.16, l'odierno attore evocava in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 22.05.2015 sulla autostrada A18,

N. 461/18 R. Sent.
N. 205/17 R.A.C.
N. 2398/18 Cron.
N. 317/18 Rep.

allorquando mentre percorreva la predetta autostrada, in direzione Catania-Messina, alla guida della propria autovettura Nissan Micra tg. DY895CN, giunta all'ingresso della galleria "Briga", mentre si accingeva a superare un veicolo, si imbatteva in una buca presente sul manto stradale che causava il danneggiamento del pneumatico anteriore sinistro e del relativo cerchio in lega.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed, in subordina, che venisse riconosciuto il prevalente concorso di colpa dell'attore.

La causa, istruita mediante produzione documentale e prova per testi, veniva riservata per la decisione all'udienza e sulle conclusioni indicate in epigrafe.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento, sussistendo la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Invero, secondo l'orientamento più volte ribadito, ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del codice della strada, in considerazione della possibilità di svolgere una adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea di principio, è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (così Cassazione 29.03.07, n. 7763, nel caso di immissione improvvisa di cane nella carreggiata con conseguente scontro con autovettura). La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere

1
2
3

oggettivo e perché tale responsabilità si configuri in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rileva al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che non è immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri della oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche da fatto del terzo o dello stesso danneggiato. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.02.2008, n: 4279; Cass. 06.07.2006, n. 15383).

Nel caso di specie, la dinamica dell'occorso è stata confermata dal teste escusso, D'Amico Francesco, il quale dopo aver chiarito di aver assistito all'incidente perché percorreva egli stesso l'autostrada dietro l'autovettura dell'attore, ha dichiarato di aver visto il veicolo Nissan Micra incappare in una buca posta sulla carreggiata. Ha chiarito che all'interno della galleria Briga, dove è avvenuto l'incidente, vi erano buche di diversa grandezza al centro della carreggiata, mentre vi era una scarsa illuminazione e visibilità. Ha precisato che il conducente del veicolo dopo l'urto si è fermato al di fuori della galleria constatando la spaccatura del pneumatico e la deformazione del cerchio in lega. Il teste ha dichiarato di essersi anch'egli fermato e che, constatati i danni e che il veicolo non era marciante, avevano chiamato il carroattrezzi e la Polizia Stradale di Giardini Naxos.

Che il manto stradale fosse interessato da buche risulta, altresì, dal verbale redatto dalla predetta autorità, che intervenuta sui luoghi ha constatato *"una serie di buche*

116

all'interno della galleria denominata Briga che interessano la striscia di mezzeria larghe cm 25-30".

Mentre può ritenersi assolto l'onere probatorio di parte attrice, il Consorzio non ha dato la prova liberatoria della presenza di un fattore esterno o dello stesso danneggiato, avente il carattere del fortuito, idoneo ad interrompere tale nesso causale. Quanto prospettato attesta la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danno da cosa in custodia del Consorzio che, pertanto, deve essere condannato a risarcire i danni subiti dall'attore.

Sotto tale profilo trattandosi di danno al mezzo, ritiene questo giudice di poter considerare documentazione idonea a dimostrare il danno sofferto, oltre il verbale della Polizia Stradale di Giardini Naxos nel quale è constatato *"pneumatico anteriore sinistro squarciato e relativo cerchio in lega intaccato"*, le fatture di spesa del centro vendita di pneumatici Catalfamo Giuseppe di euro 363,23 e dell'officina meccanica Chillemi Domenico di euro 710,00, prodotte in atti dalle quali emerge che per le riparazioni è occorsa la somma complessiva di euro 1.073,23.

Poiché, in mancanza di ulteriori allegazioni e produzioni, è da ritenere congruo l'importo di euro 1.073,23, deve questo giudice condannare l'ente convenuto a pagare a titolo risarcitorio la somma predetta somma. Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto decorrenti dalla produzione dell'evento dannoso sino al momento della liquidazione al tasso annuo medio ponderato del 3% sulle somme liquidate e gli interessi al tasso legale dalla data della liquidazione fino all'effettivo pagamento

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Sindoni Giuseppe contro Consorzio per le Autostrade Siciliane, così dispone:

dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane nella causazione del sinistro per cui è causa e, di conseguenza, condanna l'ente convenuto al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 1.073,23, già rivalutata all'attualità, oltre interessi come determinati nella parte motiva;

condanna l'ente convenuto al pagamento dei compensi del giudizio liquidate in complessivi 386,00, di cui euro 48,00 per spese non imponibili, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Eliana Bertolami, dichiaratasi antistataria.

Messina, 15.02.2018

Il G.d.P.

(avv. Francesca Starvaggi)



Depositato in Cancelleria
il 8/3/18
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. ssa Patrizia ILARDO



Avv. Eliana Bertolami

Via Faustina e Tertullo n.6

Tel.- Fax 090. 9578859

98122 - Messina

eliana.bertolami@alice.it

Gent.ma

Avv. Gertrude Bonura

Oggetto: Sindoni Giuseppe/Consorzio Autostrade Siciliane Causa civile: R.G. n. 205/17

Giudice di Pace di Messina Starvaggi Sent. 461/18 depositata il 08.03.18

Gentilissima collega,

in relazione alla causa in oggetto, Ti preciso che la somma che va liquidata al Sig. Sindoni Giuseppe a titolo di risarcimento danni derivanti dal sinistro in forza della sentenza n. 461/18 depositata in data 08.03.2018, per sorte capitale e interessi compensativi dalla data dell'evento alla data della liquidazione e legali dalla data della liquidazione al soddisfo, è pari ad € **1.163,59** da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sulla carta di credito intestata al sig. Sindoni Giuseppe sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT4410760105138258066658068.

Le comunico, inoltre, che le spese processuali liquidate in sentenza in favore del sottoscritto avvocato distrattario sono indicate nella notula pro-forma che allego alla presente.

Resta inteso che l'importo relativo alle eventuali spese di registrazione della sentenza rimane a carico del C.A.S.

Nell'attesa di un riscontro invio cordiali saluti.

Messina, 27.03.2018

Avv.  Bertolami

Avv. Eliana Bertolami

Via Faustina e Tertullo n. 6
98122 Messina
Tel. Fax. 090.9578859
CF: BRTLNE76E62F1581
P. IVA 02992070835

Messina , lì 10.04.2018

Gent.mo

Sig. Sindoni Giuseppe

Via Operai 36

Barcellona P. G.

CF : SNDGPP61E14F158Q

FATTURA PRO-FORMA

Riferimento: Causa civile rg. 205717 Sindoni Giuseppe/Consorzio per la Autostrade Siciliane

Informativa sulla Tutela della Privacy. Si informa che, in base ai rapporti instaurati, detengo i dati a Voi relativi strettamente necessari agli adempimenti di Legge.

Subscrittore C.S.

Onorari	338,00	€ 386,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	50,70	€ 57,90
Cassa Avvocati (4%)	15,55	€ 17,76
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	OK.	€ 48,00
Totale	452,25	€ 509,66

La "solutio" della presente fattura è avvenuta da parte del C.A.S..

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 Regime forfetario agevolato.

Vi comunico altresì gli estremi relativi alle coordinate bancarie su cui effettuare il versamento per l'importo indicato:

Avv. Eliana Bertolami

Banca CREDEM

(Coordinate bancarie) IBAN IT09 S030 3216 5150 1000 0000 573.

A fronte dell'effettuato pagamento Vi sarà inviata regolare fatturazione.

Avv. Eliana Bertolami

Avv. Eliana Bertolami

Via Faustina e Tertullo n. 6
98122 Messina
Tel. Fax. 090.9578859
CF: BRTLNE76E62F1581
P. IVA 02992070835

Messina , li 10.04.2018

Gent.mo

Sig. Sindoni Giuseppe

Via Operai 36

Barcellona P. G.

CF : SNDGPP61E14F158Q

FATTURA PRO-FORMA

Riferimento: Causa civile rg. 205717 Sindoni Giuseppe/Consorzio per la Autostrade Siciliane

Informativa sulla Tutela della Privacy. Si informa che, in base ai rapporti instaurati, detengo i dati a Voi relativi strettamente necessari agli adempimenti di Legge.

Inf. Sindoni G. S.

Onorari	338,00	€ 386,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	30,40	€ 57,90
Cassa Avvocati (4%)	15,55	€ 17,76
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	<u>OK.</u>	€ 48,00
Totale	452,25	€ 509,66

La "solutio" della presente fattura è avvenuta da parte del C.A.S..

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 Regime forfetario agevolato.

Vi comunico altresì gli estremi relativi alle coordinate bancarie su cui effettuare il versamento per l'importo indicato:

Avv. Eliana Bertolami

Banca CREDEM

(Coordinate bancarie) IBAN IT09 S030 3216 5150 1000 0000 573.

A fronte dell'effettuato pagamento Vi sarà inviata regolare fatturazione.

Avv. Eliana Bertolami
